



Città di Nicotera

Prov. di Vibo Valentia

**REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE LA
CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE AD
ENTI ED ASSOCIAZIONI IN COMODATO D'USO**

**Approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri del Consiglio
Comunale) n. 18 del 29/06/2017**

Art. 1 - Finalità

Allo scopo di promuovere lo sviluppo dell'associazionismo e l'attività delle organizzazioni di volontariato che perseguono finalità di interesse pubblico senza scopo di lucro nel settore sociale, sportivo, culturale, artistico, storico e ambientale, nonché in altri settori di rilevante interesse per la comunità locale, il Comune di Nicotera intende concedere in uso strutture proprie non utilizzate per fini istituzionali, quale sostegno logistico per tali organismi.

Art. 2 - Destinatari dei locali

Possono presentare richiesta di utilizzo di locali comunali, per il conseguimento delle suddette finalità:

- a) le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, regolarmente iscritte nel registro previsto dalla legge regolante la materia;
- b) le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, regolarmente iscritte nell'apposito registro nazionale o regionale;
- c) gli organismi senza scopo di lucro, legalmente costituiti, che perseguono le finalità previste dall'art. 1 del presente regolamento, a carattere non commerciale, fatte salve le vendite per la raccolta di fondi da parte di ONLUS o Associazioni di volontariato;
- d) le associazioni dei giovani e degli anziani.

I soggetti di cui sopra devono avere sede legale nel Comune di Nicotera. In via eccezionale, la Giunta Comunale potrà concedere l'utilizzo di locali anche ad associazioni che non hanno sede a Nicotera ma che operano nell'ambito del territorio comunale, avendo riguardo all'utilità sociale e ai benefici per la comunità locale conseguiti da tali associazioni.

Art. 3 - Individuazione dei locali

Ai sensi dell'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133, i locali e le strutture da destinare alle associazioni di cui al precedente art. 2, vengono individuati, con deliberazione di Consiglio Comunale, nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione.

Art. 4 - Comodato gratuito

Ai sensi dell'art. 32 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'amministrazione comunale può concedere in comodato propri beni mobili e immobili, non utilizzati per fini istituzionali, esclusivamente ai soggetti di cui al precedente art. 2. In ogni caso, restano a carico dei suddetti organismi i costi di gestione delle strutture detenute in comodato, quali, a titolo esemplificativo, energia elettrica, gas, spese telefoniche, spese per pulizia, ecc..

In caso di richiesta per lo svolgimento di attività a rilevanza economica, gli immobili potranno essere concessi solamente a titolo oneroso, tramite contratto di locazione.

Art. 5 - Concessione e locazione

Ad eccezione delle ipotesi in cui il Comune può procedere all'affidamento in comodato, i locali comunali vengono assegnati tramite atto di concessione in uso o contratto di locazione, di cui al Regolamento per l'alienazione locazione

e concessione del patrimonio immobiliare, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 29/06/2017.

Art. 6 – Concessione in uso occasionale

La durata della concessione in uso occasionale non potrà di norma superare i 5 giorni.

La richiesta dovrà essere indirizzata al Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e dovrà pervenire all'ufficio protocollo almeno 3 giorni prima della data fissata per la manifestazione stessa. Essa dovrà indicare chiaramente il tipo di manifestazione che si intende organizzare, il periodo durante il quale si intende occupare il locale stesso, ed ogni altra indicazione che l'Amministrazione potrà richiedere considerandone l'utilità.

Art. 7 - Locali condivisi da più associazioni

Le associazioni assegnatarie di locali all'interno della medesima struttura dovranno compartecipare ai costi gestionali (inclusi quelli riguardanti la gestione delle parti comuni) in misura proporzionale ai metri quadri della superficie occupata da ciascuna associazione. Le medesime dovranno, altresì, stipulare tra loro un accordo per la regolazione dei rapporti di natura economica che derivano dall'utilizzo dei locali, individuando un unico referente nei confronti dell'ente concedente.

Art. 8 – Durata

~~Il comodato non può avere, di regola, una durata superiore ai tre anni.~~ Alla scadenza sarà, tuttavia, possibile procedere al rinnovo del contratto, in base a provvedimento motivato della Giunta Comunale.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere in qualunque momento dal contratto o di revocare la concessione, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Art. 9 – Obblighi dell'assegnatario

L'assegnatario è tenuto a custodire i locali ricevuti in uso con la diligenza del "buon padre di famiglia" e a restituirli nelle condizioni in cui li ha ricevuti, fatte salve le migliorie, eventualmente apportate che dovranno, comunque, essere effettuate previa richiesta e rilascio di autorizzazione comunale.

In particolare, l'assegnatario è obbligato:

- a) ad utilizzare i locali esclusivamente per le attività e finalità specificate nell'atto di concessione;
- b) a non concedere a terzi i locali avuti in concessione;
- c) a provvedere, a proprie spese, alla pulizia e manutenzione ordinaria dei locali;
- d) a risarcire eventuali danni arrecati all'immobile;
- e) a garantire la condotta corretta di tutti gli occupanti;
- f) ad intestare a se medesimo le utenze a rete (luce, gas, energia elettrica, ecc.);
- g) a non consegnare le chiavi ad altri soggetti;
- h) a non duplicare le chiavi;
- i) a custodire i locali e riconsegnare gli stessi in buono stato di conservazione.

Art. 10 - Responsabilità

L'assegnatario è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati, per fatto a lui imputabile, nel periodo di durata della concessione.

In ogni caso l'assegnatario è responsabile, in via esclusiva, dell'attività esercitata dentro i locali di cui ha ottenuto concessione all'utilizzo e della difformità d'uso, per la quale risponde al Comune, nel caso in cui all'Ente derivi, in qualsiasi modo, danno.

L'assegnatario sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura e specie, che dovessero derivare, direttamente o indirettamente, a persone o cose, dall'utilizzo e detenzione del locale assegnato. Tali danni resteranno, pertanto, a carico dell'assegnatario, senza alcun diritto di rivalsa o compenso nei confronti del Comune di Nicotera.

Ad ulteriore garanzia dell'ente concedente, dovrà essere richiesta all'affidatario la stipula di una polizza assicurativa RCT e di una polizza infortuni per un importo minimo di € 500.000,00 e la cui valutazione, caso per caso, verrà effettuata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

E' fatto obbligo al soggetto che usufruisca dei locali comunali concessi in comodato d'uso di predisporre una relazione scritta annuale sulla attività svolta.

Art. 11- Cauzione

Al momento della stipula del contratto di comodato d'uso deve essere versata una cauzione, da effettuarsi sul conto corrente intestato alla tesoreria comunale, stabilita di volta in volta dall'Amministrazione, in base ai seguenti criteri:

- a) importo base € 1.000,00;
- b) eventuali addizionali (tipo di attività che causi particolari condizioni di usura, grande superficie concessa, ecc..) da specificare nel relativo contratto.

Art. 12 - Procedura di assegnazione dei locali

I locali verranno assegnati a seguito di un avviso pubblico, indetto dal Responsabile del servizio tecnico-manutentivo, in base a quanto previsto nel presente Regolamento.

Le domande dovranno pervenire all'ufficio protocollo del Comune entro il termine stabilito nell'avviso pubblico. Tale termine non dovrà, comunque, essere inferiore a quindici giorni.

Qualora gli spazi a disposizione non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute, verrà predisposta una graduatoria per le assegnazioni in comodato ed una graduatoria per gli affidamenti in concessione e/o locazione, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- ✓ valenza sociale dell'attività e progetto che l'organizzazione intende realizzare;
- ✓ adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'associazione;
- ✓ anzianità dell'attività dell'associazione;
- ✓ consistenza numerica degli iscritti all'associazione;
- ✓ specificità dei bisogni e interessi della comunità locale soddisfatti mediante l'attività dell'associazione;
- ✓ tipologia di utenza cui si rivolge l'attività dell'organizzazione;
- ✓ consistenza numerica dei soggetti coinvolti;

- ✓ ampiezza e capillarità dell'attività nel territorio.

La valutazione delle richieste e della documentazione sarà effettuata dal responsabile del servizio tecnico-manutentivo.

Il procedimento ha termine con la stipulazione di un contratto in forma di scrittura privata con riserva di registrazione in caso d'uso.

Art. 12 - Comunicazione concessioni

L'atto formale di concessione in uso, sia esso occasionale - per particolari manifestazioni che coinvolgono un rilevante numero di persone - od in comodato d'uso dei locali dovrà essere inviato per conoscenza al Comando dei Carabinieri, al Commissariato di P.S., al Comandante dei VV.UU..

Art. 13 - Revoca e recesso

Il Responsabile del servizio tecnico-manutentivo potrà esercitare la facoltà di revoca della concessione o il diritto di recesso nei seguenti casi:

- ✓ perdita da parte del soggetto concessionario dei requisiti d'accesso;
- ✓ mancato o non regolare svolgimento delle attività di interesse pubblico che hanno motivato e giustificato la concessione del locale;
- ✓ utilizzo dei locali o degli spazi per scopi difformi da quelli dichiarati e autorizzati;
- ✓ venir meno dello scopo per cui si è provveduto all'assegnazione del locale;
- ✓ sopravvenute esigenze di interesse istituzionale e/o pubblico, adeguatamente motivate;
- ✓ mancato pagamento dei canoni e rimborsi dovuti.

Art. 14 - Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia.

Art. 15 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di escutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.